



# Accordo con il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione nel campo della difesa

## A.C. 4465

Dossier n° 589 - Schede di lettura  
20 giugno 2017

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	4465
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 18 novembre 2009 e a Quito il 20 novembre 2009
Iniziativa:	Governativa
Firma dell'Accordo:	Sì
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	5
Date:	
trasmissione alla Camera:	5 maggio 2017
assegnazione:	11 maggio 2017
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, II Giustizia, IV Difesa, V Bilancio e X Attività Produttive
Oneri finanziari:	Sì

### Contenuto dell'accordo

L'Accordo di cooperazione tra Italia ed Ecuador nel campo della difesa, fatto a Roma e Quito rispettivamente il 18 e il 20 novembre 2009 è inteso a favore lo svolgimento di un processo di stabilizzazione in una particolare regione, quella andina settentrionale, di valore strategico e di valenza politica, considerati gli interessi nazionali, gli impegni già assunti e le prospettive in ambito internazionale.

Ciò premesso, **l'Accordo è composto da un preambolo e 15 articoli.**

**L'articolo 1** inquadra la cooperazione nel campo della difesa tra le due Parti – nel rispetto degli impegni internazionali dalle stesse assunti, nonché dei rispettivi ordinamenti giuridici - in base ai principi di uguaglianza e interesse reciproco.

In base poi all'**articolo 2 la gestione dell'Accordo è demandata ai rispettivi Ministeri della Difesa, i cui rappresentanti si riuniranno periodicamente e** alternativamente nelle rispettive capitali.

**L'articolo 3** contempla **i settori della cooperazione**, riportando un elenco non tassativo, nel quale si individuano in particolare gli scambi di informazioni militari e sulle esperienze acquisite nelle operazioni di mantenimento della pace; la ricerca, sviluppo e acquisizione di prodotti e servizi nel campo della difesa; gli aspetti ambientali delle attività militari; la formazione e addestramento militari e i relativi aspetti sanitari.

**Le forme attraverso le quali strutturare la cooperazione** prevista dall'Accordo sono elencate nell'**articolo 4**: oltre a riunioni dei vertici politici e militari del settore, si prevede lo scambio di *know how* tra le Parti, come anche la partecipazione reciproca ad attività di formazione e di esercitazione. È prevista altresì la visita a navi da guerra, aerei ed altre installazioni militari. Anche in questo caso le Parti potranno d'intesa individuare ulteriori attività mediante le quali espletare la cooperazione nel settore della difesa.

**Assai importante appare l'articolo 5, dedicato allo scambio di armamenti**, in base al quale si potrà procedere allo scambio di materiali bellici, armi e munizioni, che potrà essere attuato **sia con modalità diretta "da Paese a Paese", sia previa autorizzazione rilasciata ad aziende private dai rispettivi Governi.**

*Vengono in rilievo, a tale proposito, le disposizioni di cui agli artt. 9, c. 4 e 11, c. 5, della legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento che prevedono, rispettivamente, procedure di autorizzazione alle trattative e procedure di autorizzazione all'esportazione e all'importazione semplificate con riferimento alle operazioni di interscambio contemplate da "apposite intese governative". Tali intese sono state più nel dettaglio disciplinate dall'art. 5 del DPCM 14 gennaio 2005, n. 93, che*

recava il regolamento di attuazione della legge n. 185 del 1990 – il disposto dell'art. 5 è ora confluito nell'art. 6 del Decreto interministeriale Esteri/Difesa 7 gennaio 2013, n. 19, che reca regolamento di attuazione della legge 9 luglio 1990, n. 185, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105. Il nuovo regolamento è stato adottato a seguito delle modifiche e integrazioni apportate alla legge 185/1990 dal Decreto legislativo 105/2012, e all'art. 28 ha abrogato il DPCM 14 gennaio 2005, n. 93.

**L'articolo 6** prevede tra l'altro l'impegno delle Parti alla garanzia della **protezione della proprietà intellettuale** derivante da iniziative condotte in conformità con l'accordo in esame, con il diritto interno di ciascuna delle Parti e con gli accordi internazionali cui esse risultano vincolate.

**L'articolo 8** riguarda la ripartizione tra le due Parti contraenti delle spese derivanti dall'esecuzione dell'Accordo. Mentre **l'articolo 9** fissa il quadro di responsabilità per il risarcimento di eventuali danni provocati nell'esecuzione delle attività previste dall'Accordo medesimo.

**L'articolo 10** prevede il diritto delle Autorità della Parte ospitante all'esercizio della giurisdizione sul personale militare e civile ospite nel quadro dell'Accordo in esame, in riferimento a reati commessi sul proprio territorio - viene tuttavia esplicitamente esclusa la possibilità di applicare la pena capitale, qualora prevista nell'ordinamento della Parte ospitante per quei reati. Le Autorità del paese inviante avranno il diritto di esercitare in via prioritaria giurisdizione sui membri delle proprie forze armate in alcuni casi determinati.

Rilevante anche **l'articolo 11** sulla **sicurezza delle informazioni classificate**, alle quali dovrà essere garantita una protezione adeguata agli standard nazionali. Il testo riporta le rispettive classificazioni di sicurezza, prevedendo altresì che qualsiasi informazione scambiata in base all'Accordo in esame venga utilizzata nei termini specificamente previsti dalle Parti nell'ambito delle finalità dell'Accordo stesso. È inoltre previsto che il trasferimento di informazioni classificate a Parti terze dovrà essere subordinato all'autorizzazione scritta della Parte che ha dato origine alle informazioni. Ulteriori profili sulla sicurezza delle informazioni classificate potranno essere regolati da un accordo specifico da stipulare successivamente.

**L'articolo 12** prevede che eventuali controversie sull'interpretazione o applicazione dell'Accordo saranno risolte mediante consultazioni dirette tra le Parti. D'altra parte, **l'articolo 13** stabilisce la possibilità di stipulare protocolli aggiuntivi all'Accordo in ambiti specifici di cooperazione nel settore della difesa. Per quanto concerne tali protocolli aggiuntivi, nonché i programmi di sviluppo ed esecuzione dell'accordo, questi verranno messi a punto e sviluppati da personale dei rispettivi Ministeri della difesa, in stretto coordinamento con le due Amministrazioni degli affari esteri. L'Accordo potrà inoltre essere emendato mediante Scambio di note tra le Parti.

In base infine all'**articolo 14** l'Accordo ha durata illimitata: è prevista la possibilità che una delle Parti denunci l'Accordo, con effetto 90 giorni dopo il ricevimento della notifica all'altra Parte.

## Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di cooperazione tra Italia ed Ecuador nel settore della difesa, già approvato dal Senato il 4 maggio 2017, si compone di cinque articoli: i primi due contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica medesima e il relativo ordine di esecuzione, mentre l'articolo 5, come di consueto, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

**L'articolo 3, comma 1** è dedicato alla **copertura finanziaria** degli oneri previsti dall'attuazione dell'Accordo, per i quali si autorizza ad anni alterni e con decorrenza dal 2017, la spesa di **5.012 euro**. La copertura si rinviene mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2017-2019 – apposito **emendamento del Senato** ha opportunamente aggiornato il periodo di riferimento per la copertura finanziaria - nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

**Nell'esame al Senato sono stati inoltre soppressi i commi 2-4 dell'art. 3**, riguardanti le clausole di copertura a fronte di scostamenti finanziari nell'applicazione dell'Accordo in esame.

**L'articolo 4, comma 1** riporta una clausola di invarianza finanziaria nei confronti delle disposizioni dell'Accordo – eccezion fatta per l'art. 2 -, dalle quali non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica. Il **comma 2** stabilisce che agli oneri eventuali derivanti dai risarcimenti di cui all'art. 9 dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento di legge.

**La relazione tecnica** che correda il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica imputa gli oneri connessi all'attuazione dell'Accordo esclusivamente all'art. 2 - e precisamente per gli incontri bilaterali periodici per le misure di attuazione dell'Accordo stesso. A tale fine si prevede l'invio di due rappresentanti nazionali, presuntivamente ogni due anni, nella capitale dell'Ecuador, per una permanenza di tre giorni: la somma delle relative spese di missione e di viaggio ammonta a 5.012 euro. La restante parte della relazione tecnica è dedicata ad illustrare la mancanza di oneri per l'applicazione degli altri articoli dell'Accordo.

Il disegno di legge è altresì corredato da un'**Analisi tecnico-normativa (ATN)** e da un'**Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)**, dalle quali non emergono profili di particolare rilievo: osservato che l'autorizzazione parlamentare alla ratifica dell'Accordo ai sensi dell'art. 80 della Costituzione è del tutto corrispondente alla prassi sinora invalsa per gli accordi di collaborazione nel settore della difesa, va detto che l'ATN correla la necessità dell'intervento legislativo al carattere squisitamente politico dell'Accordo

nell'ambito delle relazioni italo-ecuadoriane, nonché all'impatto sull'ordinamento penale vigente nel nostro Paese costituito dalla possibilità che lo Stato inviante eserciti giurisdizione sul proprio personale almeno per alcune tipologie di reati eventualmente commessi sul territorio italiano.

### **Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite**

Il provvedimento si inquadra – come rileva l'ATN - nell'ambito delle materie di cui all'art. 117, secondo comma, lettere *a)* e *d)* della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.